

SPECIALE CORONAVIRUS INDICAZIONI INPS

La Cassa integrazione in zona rossa non richiede l'accordo con i sindacati

Domanda da inviare online entro quattro mesi a partire dal 12 marzo

Con la causale «COVID-19 d. l. n. 9/2020» è richiedibile nella zona rossa l'ammortizzatore sociale speciale in deroga a tutti i vincoli stabiliti dal decreto 148/2015.

È, questa, una delle prime indicazioni fornita dall'Inps alle Sedi e contenuta nel messaggio 1118/2020, pubblicato ieri per illustrare l'impianto normativo del Dl 9/2020 anche se l'Istituto precisa che queste istruzioni saranno aggiornate alla luce delle novità che saranno approvate con un nuovo Dl, probabilmente oggi.

Spiega l'Inps che nel rispetto dell'articolo 13 del decreto legge 9/2020, le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario possono essere presentate dai datori di lavoro con la nuova causale esclusivamente nei seguenti casi:

- a) se l'interruzione o riduzione dell'attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi site nei Comuni della zona rossa;
- b) se l'interruzione o riduzione dell'attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi collocate al di fuori dei Comuni della zona rossa, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa.

La cassa integrazione può essere richiesta quindi anche se l'azienda ha registrato una contrazione del lavoro senza portare alla chiusura dell'attività. E la misura della riduzione deve essere valutata esclusivamente dai datori di lavoro.

Le domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria e all'assegno ordinario va presenta esclusivamente in via telematica e, come già previsto dalla norma, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione. La Sede competente e quella territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'unità produttiva (articolo 13, comma 1, Dl 9/2020).

Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio (12 marzo 2020), il dies a quo coincide con la data di pubblicazione. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione.

La domanda di Cigo o assegno ordinario con causale speciale potrà essere presentata accendendo ai servizi online sul sito dell'Inps (www.inps.it).

Per chi richiede la prestazione, unitamente alla domanda deve essere presentata una dichiarazione di responsabilità che attesti:

1. che l'unità produttiva per la quale è presentata l'istanza è attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed è ubicata nei territori della zona rossa;
2. che i lavoratori per i quali si richiede l'integrazione salariale sono in forza all'azienda alla data del 23 febbraio 2020;
3. che i lavoratori per i quali si richiede l'integrazione salariale hanno comunicato di essere residenti/domiciliati all'interno dei comuni della zona rossa.

Infine, per le aziende che si trovano in zona rossa ed hanno in corso la Cigs possono optare alla Cigo ordinaria con causale «COVID-19 – interruzione CIGS d. l. n.9/2020». Si tratta di una possibilità concessa alle aziende che erano già in difficoltà economiche e che attraverso questa opzione vengono equiparate alle altre aziende. Tuttavia, per come è stata costruita la norma questa opzione è concessa solo a coloro che grazie all'inquadramento previdenziale, oltre alla Cigs, hanno anche la tutela Cigo.

Come già previsto dalla legge questi strumenti di tutela speciale non prevedono alcuna consultazione sindacale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Enzo De Fusco